



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

PROROGA DI ANNI 1 DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE N. 138 DEL 17.12.2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

TRA

il **Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei** con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito denominato anche semplicemente Committente o Parco o PAP e congiuntamente al Prestatore d'opera Parti);

E

L'arch. Crescenzo Mazzuoccolo, architetto esperto in restauro, con competenze nel campo della progettazione di restauro, analisi dello stato di conservazione degli edifici storici e delle cause di degrado e anomalie, nato a Massa di Somma (NA), il 2 aprile 1991 e residente in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora 70, con studio ivi domiciliato, PEC: crescenzo.mazzuoccolo@archiworldpec.it, iscritto all'ordine degli architetti di Napoli e provincia con il numero 12848, codice fiscale MZZCSC91D02M289G - partita iva 09552171218 (di seguito denominato

anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore e congiuntamente al Parco, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni”*, d'ora in poi *“Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*;

visto l'art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l'art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

visto l'art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e*

consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”;

considerato che questa Amministrazione, a seguito della riorganizzazione interna che ha richiesto l'individuazione di nuove unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la propria struttura anche alla luce del forte ridimensionamento dell'organico generato dai numerosi pensionamenti ed in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2021/2022 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del “Piano strategico beni culturali” intende continuare ad avvalersi di alcune professionalità carenti o comunque a supporto di quelle esistenti, al fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Ente;

dato atto che in data 17.12.2020 veniva stipulato contratto n. 138 tra il PAP e L'arch. Crescenzo Mazzuoccolo, risultato vincitore della procedura comparativa indetta dal Parco archeologico di Pompei;

considerato che i molteplici progetti, ancora in corso, affidati all'arch. Crescenzo Mazzuoccolo, il quale ha operato con estrema diligenza e professionalità, rispettando e conseguendo tutti gli obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati, necessitano di completamento ed al fine di non interrompere l'avanzamento fisico e finanziario dell'Amministrazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Parco proroga il contratto n. 138 del 17.12.2021 stipulato con l'arch. Crescenzo Mazzuoccolo, per anni uno (1), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente, il quale accetta di continuare a prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile, agli stessi patti, compenso e condizioni contenute nel contratto rep. n. 138 del 17.12.2021.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel

IL PRESTATORE D'OPERA

Arch. Crescenzo Mazzuoccolo